

Contratto normale di lavoro in Ticino per i prestatori di personale attivi a livello industriale

I salari minimi ai sensi del CCL Personale a prestito non sono applicabili se lavoratori temporanei vengono prestati ad aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. In questi settori, valgono nella maggior parte dei casi i salari consueti per il luogo e la branca.

Il Canton Ticino intende introdurre il 1° settembre 2014 mediante un contratto normale di lavoro (CNL) salari minimi nelle industrie summenzionate. Dato che il CNL concerne solo i lavoratori temporanei, questi ultimi sarebbero soggetti a un trattamento ingiustificatamente diverso rispetto ai colleghi con impiego fisso nelle stesse industrie.

swissstaffing riconosce gli sforzi del Canton Ticino volti a combattere il dumping salariale, ma un CNL cantonale che non includa anche il personale fisso non è efficace, anzi si trasforma in un'arma a doppio taglio per il personale temporaneo, che nella migliore delle ipotesi trova un posto fisso, nella peggiore perde l'impiego. I prestatori in Ticino dovrebbero inoltre far fronte a un notevole calo della cifra d'affari.

Secondo swissstaffing, il CNL viola il diritto federale e, in particolare, il principio della libertà economica. swissstaffing ha preparato un reclamo in tal senso, che nei prossimi giorni sarà presentato al Tribunale federale. Considerata l'imminente entrata in vigore (1° settembre 2014), swissstaffing chiederà l'effetto sospensivo. Vi terremo aggiornati in merito alla reazione del Tribunale federale.

Dübendorf, 18 agosto 2014

In caso di domande, il nostro servizio giuridico è volentieri a disposizione:
<http://swissstaffing.ch/it/services/servizio-giuridico/>